Prot. CNR n. 0451926 del 12/11/2025 - Contratti e Convenzioni ARRIVO n. 10257/2025 UOR: 891

Consiglio Nazionale delle Ricerche

IL PRESIDENTE

Alla Prof.ssa Federica Bondioli
Presidente - Consorzio INSTM
Via Giuseppe Giusti n. 9
50121 Firenze (FI)
instm-@pec.it

Oggetto: Accordo Quadro CNR/INSTM - Rinnovo

Si fa riferimento all'Accordo Quadro tra il CNR e il Consorzio Interuniversitario Nazionale per la Scienza e Tecnologia dei Materiali, sottoscritto in data 06/08/2021, prot. n. 0055995/2021, avente ad oggetto l'individuazione e lo sviluppo di un portafoglio di programmi di ricerca, formazione, sui temi delle scienze chimiche, dei materiali avanzati e delle tecnologie innovative per la transizione ecologica.

Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 10 (Durata) dell'Accordo Quadro, il quale stabilisce che "*Il presente Accordo Quadro ha la durata di quattro anni a decorrere dalla sua sottoscrizione e potrà essere rinnovato per un uguale periodo mediante ulteriore atto scritto tra le Parti salvo disdetta da parte di uno dei contraenti da comunicarsi all'altra Parte a mezzo PEC entro e non oltre sei mesi dalla data di scadenza del presente Accordo Quadro. [...].",* con la presente nota le Parti manifestano la volontà di rinnovare l'Accordo Quadro per ulteriori quattro anni dal 06/08/2025 e fino al 05/08/2029, alle stesse condizioni previste dallo stesso.

A tal riguardo la finalità della collaborazione tra CNR e INSTM, che unisce competenze e progetti di ricerca innovativi, è strategica per i temi di grande rilevanza affrontati, quali quello delle materie prime critiche, del miglioramento dei processi produttivi e del trasferimento tecnologico, dei materiali per la transizione energetica, dell'economia circolare, della tutela della salute e delle risorse dell'ambiente, sino alla divulgazione della cultura scientifica e alla formazione di studenti e giovani laureati su queste importanti tematiche.

La tipologia delle azioni programmatiche a cura delle rispettive strutture scientifiche coinvolte riguarderanno principalmente: la promozione e il coordinamento di progetti di ricerca su base nazionale e internazionale; la valorizzazione e diffusione di conoscenze tecnico-scientifiche; la realizzazione di infrastrutture di ricerca; l'individuazione di priorità, la formulazione e realizzazione di progetti di ricerca e sviluppo congiunti tra le reti scientifiche di INSTM e CNR, finalizzati a incrementare l'attrattività e l'integrazione nazionale e internazionale in settori avanzati della ricerca e sviluppo.

I referenti per ciascuna Parte sono riconfermati nelle persone della Dott.ssa Lidia Armelao, Direttrice del Dipartimento Scienze Chimiche e Tecnologie dei Materiali (DSCTM), il Dott. Michele Saviano, dirigente di ricerca dell'Istituto di Cristallografia (IC), e il Dott. Alberto Figoli, direttore dell'Istituto per la Tecnologia delle Membrane (ITM) ai sensi dell'art. 4 *(Comitato d'indirizzo)* dell'Accordo Quadro CNR/INSTM. Per l'INSTM restano confermati i nominativi già comunicati dall'Ente ai sensi dello stesso articolo.

Cordiali saluti.

Per Accettazione:
Prof. Federica Bondioli

BONDIOLI
FEDERICA
11.11.2025
13:57:44
GMT+01:00

Il Presidente
Prof. Andrea Lenzi

ANDREA LENZI
07.11.2025
14:48:55
GMT+01:00

ACCORDO QUADRO

tra

Il **Consiglio Nazionale delle Ricerche**, nel seguito CNR, C.F. 80054330586, partita IVA 02118311006, con sede in Roma, cap. 00185, Piazzale Aldo Moro n. 7, rappresentato dalla Prof.ssa Maria Chiara Carrozza, in qualità di Presidente e legale rappresentante, domiciliato per la carica presso la sede dello stesso CNR,

e

Il Consorzio Interuniversitario Nazionale per la Scienza e Tecnologia dei Materiali, nel seguito INSTM, C.F. 94040540489, partita IVA 04423980483,con sede in Firenze, cap. 50121, Via G. Giusti n. 9, iscritto al registro delle persone giuridiche della Prefettura di Firenze al numero d'ordine 17, rappresentato dalla Prof.ssa Federica Bondioli, in qualità di Presidente e Legale rappresentante pro-tempore, domiciliata per la carica presso la sede dello stesso INSTM,

Premesso che:

Il CNR, in base al suo Statuto, è un Ente pubblico nazionale di ricerca con competenza scientifica generale con il compito di svolgere, promuovere, diffondere, trasferire e valorizzare attività di ricerca nei principali settori di sviluppo delle conoscenze e delle loro applicazioni per lo sviluppo scientifico, tecnologico, economico e sociale del Paese, perseguendo l'integrazione di discipline e tecnologie diffusive ed innovative anche attraverso accordi di collaborazione e programmi integrati;

Il CNR svolge, promuove e coordina attività di ricerca con obiettivi di eccellenza in ambito nazionale e internazionale, finalizzate all'ampliamento delle conoscenze nei principali settori di sviluppo, individuati nel quadro della cooperazione ed integrazione europea e della collaborazione con le università e con altri soggetti sia pubblici sia privati;
Il CNR per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali e di ogni altra attività connessa, ivi compreso l'utilizzo economico dei risultati della ricerca propria e di quella commissionata, secondo criteri e modalità determinati con il regolamento di organizzazione e funzionamento, può:

a) stipulare accordi e convenzioni con soggetti pubblici e privati, sia nazionali che internazionali;

b) partecipare o costituire consorzi, fondazioni o società con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri, previa autorizzazione del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;

c) promuovere l'inserimento nel settore della ricerca di giovani ricercatori sia per il conseguimento dei propri obiettivi istituzionali sia per la crescita complessiva del patrimonio umano ai fini di una maggiore competitività del paese e dei territori;

d) svolgere un ruolo importante nel formare ricercatori destinati non solo ad essere ammessi nella propria rete scientifica e promuove la formazione dei giovani ricercatori anche attraverso l'assegnazione di borse di studio;

e) commissionare attività di ricerca e studio a soggetti pubblici e privati, nazionali e internazionali.

In base al vigente regolamento di organizzazione e funzionamento del CNR i rapporti di collaborazione nell'attività di ricerca tra il CNR ed i soggetti pubblici e privati sono regolati da Accordi Quadro che definiscono aree progettuali, modalità di collaborazione e costituiscono la base per la successiva stipula di Convenzioni operative.

L'INSTM, in base al suo Statuto, è un organismo di ricerca pubblico, costituto nel 1992, che coordina l'attività di gruppi di ricerca appartenenti a 50 Università pubbliche italiane, costituito nel 1992 ai sensi della legge n. 705 del 9 dicembre 1985, con il riconoscimento della personalità giuridica da parte del Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR) ed avente il compito di svolgere, promuovere, diffondere, trasferire e valorizzare attività di ricerca nei settori inerenti la Scienza e Tecnologia dei Materiali, delle conoscenze e delle loro applicazioni per lo sviluppo scientifico, tecnologico, economico, sociale e ambientale del Paese. Al fine di realizzare i suoi scopi il Consorzio:

a) fornisce supporti organizzativi, tecnici e finanziari per la promozione e il coordinamento delle attività scientifiche delle Università consorziate nel campo della Scienza e Tecnologia dei Materiali, in accordo con i programmi nazionali ed internazionali in cui il Paese è impegnato;

b) promuove lo sviluppo della collaborazione scientifica tra le Università consorziate ed altri Organismi pubblici e privati di ricerca, nazionali ed internazionali che operano nel campo della Scienza e Tecnologia dei Materiali;

c) stipula convenzioni e accordi quadro con Enti pubblici e privati, Fondazioni e Società nazionali ed internazionali che operano nei settori interessati alle attività di ricerca dell'INSTM e aventi analoghi interessi e scopi;

d) svolge, promuove e coordina attività di ricerca con obiettivi di eccellenza in ambito nazionale e internazionale nel campo della Scienza e Tecnologia dei Materiali, coinvolgendo e favorendo la partecipazione delle proprie strutture di ricerca (Sezioni, Unità di Ricerca, Centri di Riferimento), nonché la partecipazione alle predette attività del personale associato a INSTM, tra cui i ricercatori di altri Enti pubblici o privati con i quali INSTM abbia stipulato accordi di programma;

e) costituisce, previ atti convenzionali, Unità di ricerca e Laboratori di ricerca avanzata presso le Università consoziate e gli Enti Pubblici e privati di ricerca con i quali INSTM abbia stipulato accordi di programma;

f) promuove la formazione di esperti sia nell'ambito della ricerca di base sia nell'ambito della ricerca industriale e delle applicazioni tecnologiche nella Scienza e Tecnologia dei Materiali;

g) attiva le azioni di trasferimento verso l'applicazione industriale dei risultati della ricerca nazionale ed internazionale nel campo dei materiali; eseguendo studi e ricerche su commissione di Amministrazioni pubbliche, Enti pubblici e privati, e fornendo ai medesimi pareri e mezzi di supporto relativi a problemi nel settore della Scienza e Tecnologia dei Materiali.

Considerato che:

- CNR e INSTM hanno già proficuamente collaborato sulla base di precedenti Accordi quadro e Convenzioni;
- entrambe le Parti ritengono di rilevante interesse partecipare ad attività e sviluppare programmi e progetti di ricerca in collaborazione, in coerenza con il Programma Nazionale della Ricerca (PNR), con gli altri atti di indirizzo e con le direttive adottati dal MIUR;
- la sinergia tra il CNR e l'INSTM può stimolare importanti occasioni di confronto, di sviluppo e di approfondimento relativamente a tematiche di ricerca di particolare rilievo per :

- eseguire attività di ricerca scientifica di base ed applicativa, di formazione e diffusione della cultura scientifica nel campo della Scienza e Tecnologia dei Materiali promuovendo e coordinando le competenze nonché le risorse espresse ed esprimibili delle Parti;
- rispondere alla necessità di disporre di un'organizzazione capace di operare direttamente nello sviluppo di progetti di ricerca che richiedono il superamento dei limiti imposti delle dimensioni delle singole unità di ricerca dei soggetti consorziati e così coordinare azioni dirette ad ottenere finanziamenti internazionali, nazionali, regionali della ricerca da parte di fonti pubbliche e private, mirando in particolare ad ottimizzare l'accesso ai fondi europei, anche utilizzando la forma della parte terza come previsto dalla disciplina comunitaria (rif. Horizon Europe - "Third Parties"), la costituzione di gruppi europei di interesse economico in cooperazione con alter istituzioni, imprese ed Università estere;
- sostenere le attività scientifiche delle Parti nell'utilizzo di grandi apparecchiature nazionali ed internazionali, favorendone l'accesso, per lo sviluppo di programmi/progetti/commesse di comune interesse;
- favorire il collegamento della ricerca di base ed applicata nei settori della Scienza e Tecnologia dei Materiali con i processi di formazione universitaria e post-universitaria, promuovendo, nei settori scientifici di specifico interesse, un rapporto diretto e coordinato del CNR con la rete nazionale delle Università attraverso l'INSTM, e rendendo così disponibili competenze utili ai processi di alta formazione specialistica;

- l'INSTM dispone di professionalità e mezzi idonei a supportare iniziative di confronto, di sviluppo e di approfondimento relativamente a tematiche di ricerca, nonché di divulgazione;
- la rete di ricerca del CNR dispone di competenze scientifiche e tecniche di eccellenza in grado di trattare approfonditamente, con originalità e con forte connotazione interdisciplinare tutti gli aspetti connessi alle tematiche congiunte;
- il CNR e l'INSTM possono intraprendere iniziative di scambio, con altri Enti, Università, Organismi, Istituzioni, nonché con associazioni, cooperative e scuole di ogni ordine e grado;
- il CNR e l'INSTM manifestano l'interesse a programmare, promuovere e intraprendere attività di comune interesse nelle tematiche:

- chimica e materiali per la salute e le scienze della vita;
- chimica e materiali per le energie rinnovabili;
- chimica e tecnologia dei materiali;
- chimica verde e processi sostenibili;
- chimica e materiali per il patrimonio culturale;
- intelligenza artificiale;
- transizione energetica ed ecologica;
- economia circolare;
- modeling computazionale;
- divulgazione della cultura scientifica.

e, più in generale, nei campi di azione specifici dei due Enti;

- Il CNR e l'INSTM manifestano l'interesse a intraprendere comuni attività di ricerca, di formazione avanzata e di divulgazione scientifica riguardanti le tematiche di interesse per i due Enti.

Tra le parti sopra costituite si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 - Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante del presente Accordo Quadro.

Art. 2 - Oggetto e finalità

Le Parti, nell'ambito dei rispettivi compiti e funzioni attribuite per legge, cooperano per l'individuazione e lo sviluppo di un portafoglio di programmi di ricerca, formazione, trasferimento tecnologico ed altre iniziative comuni nell'ambito dei materiali avanzati e tecnologie innovative, con specifico riferimento alle tematiche:

- chimica e materiali per la salute e le scienze della vita;
- chimica e materiali per le energie rinnovabili;
- chimica e tecnologia dei materiali;
- chimica verde e processi sostenibili;
- chimica e materiali per il patrimonio culturale;
- intelligenza artificiale;
- transizione energetica ed ecologica;
- economia circolare;
- modeling computazionale;
- divulgazione della cultura scientifica.

Le modalità e le forme di collaborazione saranno regolate attraverso la stipula di specifiche convenzioni operative adottate sulla base dell'art. 5 del presente Accordo ed ai sensi degli ordinamenti interni delle Parti.
Le Parti, laddove ravvisino l'opportunità, possono estendere ad altri Soggetti interessati la

partecipazione al presente Accordo Quadro, al fine di favorire la massima valorizzazione dei risultati generati dal sistema della ricerca scientifica e la trasformazione ed utilizzo degli stessi in ambito imprenditoriale e nel più ampio contesto territoriale a livello nazionale.

Art. 3 - Tipologia delle azioni programmatiche

I programmi di ricerca congiunti e le iniziative poste in essere dalle Parti riguarderanno principalmente:

- la promozione e il coordinamento di progetti di ricerca su base nazionale e internazionale;
- valorizzazione e divulgazione di conoscenze tecnico-scientifiche;
- la realizzazione di infrastrutture di ricerca;
- individuazione di priorità, formulazione e realizzazione di progetti di ricerca e sviluppo congiunti fra rete scientifica INSTM e rete scientifica CNR finalizzati a incrementare e migliorare l'attrattività e l'integrazione nazionale e internazionale in settori avanzati della ricerca e sviluppo, contribuendo alla valorizzazione del capitale umano, al miglioramento delle eccellenze del territorio ed al rafforzamento della capacità di produrre innovazione e di trasferimento tecnologico al mondo produttivo;

Per la realizzazione delle predette iniziative, le Parti intendono promuovere un processo di collaborazione attraverso il quale qualificate risorse del CNR e dell'INSTM potranno effettuare significative esperienze presso le strutture firmatarie del presente accordo, prevedendo la partecipazione di unità di ricerca CNR a progetti dell'INSTM e l'eventuale partecipazione di unità di ricerca INSTM al processo di programmazione delle attività di ricerca del CNR attraverso la definizione di specifiche commesse congiunte CNR-INSTM. A tal fine le Parti metteranno a disposizione risorse umane, strumentali e finanziare secondo le modalità previste dalle Convenzioni operative previste dall'art. 5, anche attraverso l'istituzione di unità di ricerca congiunte finalizzate all'attuazione dei progetti e programmi di comune interesse.

Art. 4 - Comitato d'Indirizzo

Viene istituito un Comitato di indirizzo con il compito di definire i temi programmatici e le linee di attuazione della collaborazione oggetto dell'Accordo Quadro.

Il Comitato è composto da sei membri:

- il Presidente CNR o suo delegato
- il Presidente di INSTM o suo delegato
- due componenti nominati dal Presidente di INSTM e due dal Presidente del CNR.

Il Comitato può avvalersi del supporto del personale del CNR e del personale dell'INSTM, e/o di esperti aventi specifiche competenze nell'ambito delle tematiche e dei progetti individuati.

La partecipazione al Comitato è a titolo gratuito ed eventuali spese di missione dei componenti del Comitato medesimo saranno a carico dell'Ente di appartenenza.

Eventuali sostituzioni dei componenti del Comitato di indirizzo possono essere effettuate di volta in volta da ciascuna delle due Parti dandone comunicazione all'altra.

Il Comitato formula criteri e proposte di procedure per la valutazione dei temi strategici di intervento e approva i progetti di ricerca da sviluppare attraverso specifiche Convenzioni.

Alla scadenza di ogni anno, il Comitato predispone una relazione sullo stato di attuazione del presente Accordo che viene inviata a ciascuna delle due Parti e agli altri soggetti coinvolti nella firma delle Convenzioni operative.

Art. 5 - Convenzioni operative

Le modalità operative concernenti l'esecuzione del presente Accordo saranno definite all'atto della stipula delle convenzioni operative bilaterali in cui verrà anche disciplinata la gestione delle risorse umane e strumentali appositamente dedicate.

Le Convenzioni Operative dovranno contenere le descrizioni specifiche di: a) attività da svolgere; b) obiettivi da realizzare; c) termini e condizioni di svolgimento; d) tempi di attuazione; e) risorse umane e strumentali da impiegare e messe a disposizione dalle parti; f) definizione degli oneri finanziari relativi alle singole attività tecnico-scientifiche e delle loro modalità di erogazione; g) regime dei risultati scientifici e disciplina dei diritti di proprietà intellettuale applicabile nonché quella sulla riservatezza delle informazioni scambiate nell'ambito e ai fini delle attività di ricerca concordate.

Le attività disciplinate dalle Convenzioni Operative avranno inizio secondo la tempistica concordata tra le Parti, che valuteranno le priorità in relazione ai rispettivi programmi di ricerca.

Alla Convenzione operativa possono aderire eventuali altri soggetti che intendono contribuire con proprie risorse all'attuazione del progetto di cui alla Convenzione stessa.

La Convenzione stabilisce le modalità di rendicontazione degli obiettivi conseguiti e delle risorse finanziarie impiegate qualora altri soggetti abbiano contribuito con risorse proprie all'attuazione del programma di cui alla Convenzione.

Art. 6 - Risorse

Il presente accordo di programma quadro non comporta oneri finanziari per le Parti.

Le Parti sosterranno, compatibilmente con le disponibilità di bilancio e con le proprie risorse finanziarie, i costi di realizzazione delle attività di ricerca congiunte secondo le modalità disciplinate dalle Convenzioni Operative di cui all'Art. 5.

Ulteriori risorse potranno essere messe a disposizione delle Parti a seguito di finanziamenti

provenienti dal Ministero per l'Istruzione, l'Università e la Ricerca, dal Ministero dello Sviluppo Economico, dalla Commissione Europea, da altri Ministeri, Regioni ed altri soggetti interessati.

Art. 7 - Proprietà intellettuale

Le Parti si impegnano a seguire le disposizioni previste dal Codice della proprietà industriale (D.Lgs 10.02.2005 n. 30,) in materia di titolarità dei diritti brevettuali da parte di ricercatori pubblici e delle eventuali imprese che partecipano alle attività comuni e da eventuali condizioni poste da altri soggetti finanziatori del progetto, a meno che non sia diversamente stabilito da accordi specifici sottoscritti successivamente. In particolare:

• ciascuno dei soggetti interessati rimane titolare dei diritti di proprietà intellettuale su quanto realizzato individualmente antecedentemente alla firma del presente Accordo ancorché la materia rientri nell'ambito delle attività di interesse del presente Accordo;

• i risultati e i progetti elaborati congiuntamente sono di proprietà congiunta dei soggetti interessati.

Qualsiasi diritto di proprietà intellettuale di cui sia titolare una Parte potrà essere utilizzato dalle altre Parti per le attività di cui al presente Accordo solo dietro espresso consenso della Parte proprietaria ed in conformità alle regole indicate da tale Parte e/o contenute nelle convenzioni operative che dovranno disciplinare anche le eventuali modalità per la corresponsione di forme di retribuzione per licenza d'uso dei risultati conseguiti.

Art. 8 - Tutela dei dati personali

Tutti i dati personali e le informazioni di carattere tecnico, amministrativo, scientifico, formativo e divulgativo, di cui le Parti dovessero entrare in possesso o fornirsi reciprocamente nello svolgimento del presente Accordo, dovranno considerarsi strettamente riservati e, pertanto, le parti non potranno farne uso per scopi diversi da quelli espressamente contemplati e rientranti nell'oggetto del presente Accordo.

I dati qui riportati, cui le parti danno il consenso all'utilizzo, saranno trattati per le finalità strettamente necessarie all'esecuzione del presente Accordo, con le modalità e garanzie di cui al D.Lgs. n. 196/2003 (modificato dal D.Lgs. 10/08/2018 n.101 per adeguamento al Regolamento europeo 27/04/2016 n.679).

Art. 9 – Visibilità dell' Accordo Quadro

Le Parti concordano sull' importanza di offrire un' adeguata visibilità al contenuto del presente Accordo Quadro ed, a tal fine, si impegnano a darne diffusione attraverso un comunicato stampa congiunto ed, in generale, attraverso una comune attività di comunicazione.

Art. 10 – Durata

Il presente Accordo Quadro ha la durata di quattro anni a decorrere dalla sua sottoscrizione e potrà essere rinnovato per un uguale periodo mediante ulteriore atto scritto tra le parti salvo disdetta da parte di uno degli enti firmatari da comunicarsi all'altra Parte a mezzo PEC entro e non oltre sei mesi

dalla scadenza del presente Accordo Quadro.
E' fatta salva la possibilità per le Parti di provvedere alla sottoscrizione anche a mezzo di firma digitale ai sensi e nel rispetto del D.P.C.M. del 22 Febbraio 2013, pubblicato sulla G.U. n. 117 del 21 Maggio.

Art. 11 – Modifiche e Recesso

Qualora nel corso dei quadriennio venissero a modificarsi i presupposti per i quali si è provveduto alla stipula del presente Accordo di collaborazione o si ritenesse opportuno rivedere lo stesso, le Parti procederanno di comune accordo e le eventuali modifiche da apportare dovranno rivestire la forma scritta.
Ciascuna delle Parti avrà la facoltà di recedere dal presente Accordo, senza oneri o corrispettivi, dandone comunicazione scritta alle altre Parti con un preavviso di almeno 90 (novanta) giorni.
In caso di recesso restano salve le eventuali iniziative già avviate congiuntamente, salvo che le Parti di comune accordo non decidano diversamente.

Art. 12 - Nullità parziale

Qualora qualsivoglia clausola del presente Accordo sia riconosciuta non valida o di impossibile attuazione, oppure successivamente diventata – totalmente e/o parzialmente – non valida o di impossibile attuazione, ciò non inficia la validità del rimanente dettato del presente Accordo, fatto salvo quanto previsto dall' art. 1419 del Codice Civile.
Nel caso in cui si verifichi quanto previsto al comma di cui sopra, le Parti provvederanno a concordare una valida clausola sostitutiva che sia il più vicino possibile allo scopo della clausola non valida e/o di impossibile attuazione, al fine di superare la situazione che ne ha determinato l' invalidità e/o la impossibilità di attuazione.

Art. 13 – Cessione

Il presente Accordo non potrà essere ceduto, neppure parzialmente, a terzi, rimanendo comunque sempre obbligati i soli soggetti indicati in epigrafe.

Art. 14 – Comunicazioni

Tutte le comunicazioni relative al presente Accordo, sono da inviarsi, salvo quanto altrimenti concordato tra le parti, a mezzo PEC ai seguenti recapiti dei firmatari:
- per CNR: protocollo-ammcen@pec.cnr.it
- per INSTM: instm@pec.it.

Art. 15 – Registrazione

Il presente Accordo Quadro sarà registrato in caso d'uso. Le spese di registrazione saranno a carico della parte richiedente.

Art. 16 – Norme etiche

Ciascuna Parte dichiara di aver preso piena e completa visione del Codice Etico della controparte, così come pubblicato sui rispettivi siti istituzionali nella sezione trasparenza e si impegna, per tutta la durata del presente Accordo quadro e per tutte le attività ad esso comunque riferibili, a tenere una condotta in linea con i principi contenuti nel predetto Codice, nonché a farlo conoscere e a farvi attenere i propri dipendenti e collaboratori e chiunque partecipi all'esecuzione della convenzione medesima, osservando e facendo osservare ai citati soggetti un comportamento ad esso pienamente conforme e che non risulti in ogni caso lesivo dell'immagine e, comunque, dei valori morali e materiali di CNR e INSTM.
Resta espressamente inteso che, qualora nelle attività comunque riferibili all'esecuzione del presente Accordo quadro, la controparte e/o propri dipendenti e/o collaboratori etc. ponga in essere comportamenti in violazione del Codice Etico ciascuna Parte ha la facoltà di risolvere l'accordo, avvalendosi della clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.

Art. 17 - Rinvii e Foro Competente

Per quanto non espressamente previsto dal presente Accordo si fa rinvio alle norme vigenti in materia. In caso di controversia nell'interpretazione o esecuzione del presente Accordo Quadro che non si possa risolvere in via amichevole, il Foro competente sarà quello di Roma.

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale

Per il Consiglio Nazionale delle Ricerche
Prof. Maria Chiara Carrozza
(Presidente CNR)

CARROZZA MARIA CHIARA
05.08.2021 17:01:46 CEST

Per il Consorzio Interuniversitario Nazionale per la Scienza e Tecnologia dei Materiali
Prof. Federica Bondioli
(Presidente INSTM)

FEDERICA BONDIOLI
CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO NAZIONALE PER LA SCIENZA E TECNOLOGIA DEI MATERIALI
06.08.2021 10:16:29 GMT+00:00